

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI

SERVIZIO REGOLAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE-CONCESSIONI-
CATASTO STRADE

REGOLAMENTO

PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI,
CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI
PER LA GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI, DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEGLI
ACCESSI STRADALI E DELLE OCCUPAZIONI
PERMANENTI PER PUBBLICI SERVIZI.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° del

Redazione: marzo 2018

Dott. Ing. Floriano Siniscalco
(Dirigente)

geom. Alfredo Amelio
(Responsabile del Servizio)

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Concessione, autorizzazione e Nulla-Osta
- Art. 3 - Opere soggette ad autorizzazione, concessione o nulla-osta
- Art. 4 - Occupazioni temporanee
- Art. 5 - Occupazioni permanenti
- Art. 6 - Competenze
- Art. 7 - Entità superficie occupata
- Art.8 - Condizioni per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 9 - Responsabile del procedimento
- Art. 10 - Domande per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla-osta
- Art. 11 - Spese d'istruttoria
- Art. 12 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 13 - Istruttoria
- Art.14 - Denuncia occupazione suolo pubblico
- Art.15 - Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi
- Art. 16 - Rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta
- Art. 17 - Cauzione
- Art. 18 - Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 19 - Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 20 - Revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 21 - Sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 22 - Rinuncia alla concessione o autorizzazione
- Art.23 - Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 24 – Smarrimento atto di concessione o autorizzazione - Duplicato
- Art. 25 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 26 - Occupazioni abusive
- Art. 27 - Regolarizzazioni
- Art. 28 - Catasto delle concessioni, licenze e autorizzazioni

CAPO III

DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art. 29 - Costruzione di fabbricati e balconi
- Art. 30 - Muri di sostegno ed occupazione scarpate
- Art. 31 - Muri di Cinta
- Art. 32 - Recinzioni con siepi vive e siepi morte
- Art. 33 - Diramazioni ed accessi
- Art. 34 - Distributori di carburanti e depositi di infiammabili
- Art. 35 - Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante
- Art. 36 - Condotture Aeree
- Art. 37 - Fiancheggiamenti e attraversamenti con condutture sotterranee e fognature
- Art. 38 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 39 - Proroga dell'occupazione di suolo pubblico
- Art. 40 - Occupazioni stradali provvisorie
- Art. 41 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 42 - Nulla-osta per strutture amovibili e sanatoria edilizia entro le fasce di rispetto
- Art. 43 - Modifiche di opere autorizzate
- Art. 44 - Trasferimento di concessioni o autorizzazioni inter vivos
- Art. 45 - Trasferimento di concessioni o autorizzazioni mortis causa
- Art. 46 - Verifiche effettiva occupazione suolo pubblico
- Art. 47 - Rinnovo di concessioni o autorizzazioni
- Art. 48 - Classificazione delle strade provinciali

CAPO IV

ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE

- Art. 49 - Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere
- Art. 50 - Permessi provvisori
- Art. 51 - Inizio e fine lavori
- Art. 52 - Termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 53 - Sorveglianza stradale

CAPO V

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 54 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone
- Art. 55 - Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione
- Art. 56 - Determinazione della tariffa
- Art. 57 - Determinazione del canone
- Art. 58 - Aggiornamento tariffe

**CAPO VI
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

- Art. 59 - Oggetto del canone
- Art. 60 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 61 - Esenzioni dal pagamento del canone
- Art. 62 - Modalità e termini di pagamento
- Art. 63 - Rateizzazione
- Art. 64 - Affrancazione
- Art. 65 - Penalità e sanzioni
- Art. 66 - Diffida ad adempiere e riscossione coattiva
- Art. 67 - Rimborsi
- Art. 68 - Prescrizione

**CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 69 - Termine per l'adeguamento opere non conformi
- Art. 70 - Targhette identificative per opere già concesse
- Art. 71 - Riscossione canoni
- Art. 72 - Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi
- Art. 73 - Disposizioni transitorie
- Art. 74 - Entrata in vigore

**ALLEGATO A
"CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI"**

**ALLEGATO B
"TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO
PUBBLICO"**

**ALLEGATO C
"TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO
PUBBLICO"**

**ALLEGATO D
" SPESE E TEMPI DI ISTRUTTORIA"**

**ALLEGATO E
"DEPOSITO CAUZIONALE"**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Catanzaro e disciplinano la gestione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, degli accessi stradali e delle occupazioni permanenti per pubblici servizi .
2. I principi ai quali si ispira il presente regolamento sono la sicurezza stradale e la tutela del demanio pubblico.

Art. 2

Concessione, autorizzazione e Nulla-Osta

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) CONCESSIONE: il provvedimento amministrativo mediante il quale è permesso l'uso della strada mediante occupazione del suolo o sottosuolo stradale, sottraendolo all'uso pubblico;
 - b) AUTORIZZAZIONE: il provvedimento amministrativo mediante il quale è permessa l'apertura sulla strada pubblica di diramazioni ed accessi di cui al successivo art. 33;
 - c) NULLA-OSTA: provvedimento provinciale istruttorio propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e della concessione di competenza comunale, quando si opera su tratti di strade provinciali siti all'interno di centri abitati aventi popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti (successivo art. 6 comma IV).
2. Al rilascio della concessione (escluse quelle riguardanti le recinzioni) il titolare è tenuto ad installare, a proprie spese, una targhetta di identificazione dell'opera realizzata, in materiale metallico o plastico, sulla quale dovrà incidere i dati della concessione (numero, data rilascio, validità, data scadenza e tipologia);
3. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte dei titolari di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare i provvedimenti, anche imponendo nuove prescrizioni.

Art. 3

Opere soggette ad autorizzazione, concessione o nulla-osta

1. E' soggetto a presentare domanda di cui al successivo art. 10 chiunque voglia eseguire, su strade provinciali o strade in gestione, le seguenti opere:

- occupazioni con depositi, ponti di servizio od altro il suolo delle strade provinciali o delle strade in gestione all'Amministrazione Provinciale, nonché quello delle pertinenze stradali o delle zone di rispetto previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- aperture dalla strada nuovi accessi alle proprietà adiacenti;
- costruzioni, nei casi consentiti dalla legge o da disposizioni particolari, muri, recinzioni di qualsiasi natura od altri manufatti entro le fasce di rispetto stradale;
- attraversamenti o costeggiamenti del sottosuolo stradale con fognature, condutture per acqua, gas o simili, nonché con cavi elettrici, telefonici ecc., ovvero con sottopassaggi, canali artificiali od altro;
- installazioni sulle strade o sulle zone di rispetto stradale di serbatoi di carburante e di altri combustibili, con colonnine erogatrici per la distribuzione degli stessi;
- occupazioni, comunque, con opere sia di carattere provvisorio che permanente, aree e spazi relativi al demanio stradale o a beni patrimoniali della Provincia di Catanzaro;
- modificazioni delle caratteristiche tecniche delle opere esistenti e l'attività per la quale è stata rilasciata la concessione;

Art. 4

Occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
2. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere concesse per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 5

Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti verrà stabilita di volta in volta a seconda della natura delle medesime e in relazione alla richiesta del concessionario.
Per le concessioni non può, però, essere superato il limite di ventinove anni.
3. La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, come previsto dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Tutte le concessioni permanenti vengono rilasciate per il numero di anni richiesti o concessi dall'Amministrazione, oltre al periodo dell'anno che intercorre dalla data del rilascio della concessione al 31 Dicembre dello stesso anno.

5. Le scadenze annuali di tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta sono fissate alla data del 31 Dicembre

Art. 6 Competenze

1. Di norma le concessioni ed autorizzazioni su Strade Provinciali sono competenza della Provincia.
2. Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali che ricadono all'interno della perimetrazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza.
3. Le richieste di concessione od autorizzazione ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti dovranno essere inoltrate direttamente al comune che provvederà ad espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.
4. Nei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di concessione, autorizzazione e nulla osta, dovranno essere inoltrate alla Provincia, che provvederà a trasmetterle, unitamente al nulla-osta tecnico, ai comuni competenti per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni.
In questo caso il canone ed ogni altro onere, derivante dalla concessione o autorizzazione, saranno di competenza della Provincia.

Art. 7 Entità superficie occupata

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.
3. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:
 - a. passo carrabile
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta delle opere di modifica visibile atte ad agevolare l'immissione dalla proprietà alla strada, quali listoni di pietra, tombature cavalca fosso, piani di transito o rampe di accesso realizzati con materiali permanenti, oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede, nel guard rail o in altre opere della strada. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;
 - b) accesso stradale a raso
Si definisce accesso stradale a raso qualsiasi accesso ad uso veicolare ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il

piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante.

c) occupazione di suolo pubblico

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l'entità della occupazione del suolo è quantificata in mq ed il canone applicato è commisurato alla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenze occupate;

d) distributori di carburanti e accessi a distributori di carburanti

Per gli accessi a servizio dei distributori di carburanti il canone è determinata moltiplicando la larghezza degli/dell'accesso/i che consentono/e di accedere all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Nel caso di distributori di carburante con area di servizio realizzata su proprietà provinciale, la determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico è effettuata sulla base della superficie demaniale occupata.

Art .8

Condizioni per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Oltre alle condizioni speciali che verranno imposte caso per caso, tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta si intendono sempre subordinati alle seguenti condizioni generali che devono essere trascritte nel disciplinare tecnico di cui al successivo art. 13 comma IV ed accettate dal titolare con la sua sottoscrizione:
 - a) Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta si intendono rilasciati entro i limiti della competenza della Provincia e subordinati alla scrupolosa osservanza di tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamenti; in difetto i provvedimenti potranno essere revocati senza diritto di indennizzi di sorta.
 - b) Detti provvedimenti sono rilasciati salvo diritto di terzi, verso i quali risponde esclusivamente il titolare, che solleva la Provincia da ogni e qualsiasi molestia o gravame.
 - c) Il titolare avrà l'obbligo di riparare tutti i danni causati alla Provincia in conseguenza della esecuzione delle opere a depositi posti in essere. Per le opere, la cui esecuzione richiede la manomissione temporanea del piano stradale e delle sue pertinenze, dovrà anche provvedere a riportare il tutto allo stato quo ante.
Il titolare avrà inoltre l'obbligo di demolire o modificare, nei modi e nei tempi notificati dalla Provincia ai sensi di Legge, le opere che non risultassero conformi alle prescrizioni di legge ed a quelle imposte dal presente Regolamento, nonché dalle disposizioni particolari impartite nel Disciplinare allegato alla specifica di pagamento.
In caso contrario, la Provincia provvederà direttamente, secondo le norme vigenti, alla esecuzione dei lavori in danno.
 - d) Il titolare dovrà inoltre provvedere affinché, in conseguenza delle opere eseguite, non derivi alla strada nessun maggiore aggravio per immissione di nuove acque e non sia impedito, in alcun modo, il libero deflusso delle acque stradali.

- e) La realizzazione e la manutenzione delle opere, oggetto della concessione, dovrà essere eseguita con il minimo disturbo per il pubblico transito e dovrà essere collocata, a cura del concessionario, la segnaletica prescritta dalle normative vigenti.

Il titolare risponderà, sia civilmente che penalmente, di ogni danno a persone o a cose derivante dai lavori oggetto della concessione.

- f) Nel caso in cui la Provincia, successivamente al rilascio della concessione, autorizzazione o nulla-osta debba procedere alla variazione del tracciato plano-altimetrico della strada, qualunque sia la specie e l'importanza della modifica, il titolare non potrà in alcun caso ed a qualsiasi titolo pretendere indennità o risarcimenti per danni, incomodi e deprezzamenti derivati alle opere ed ai lavori eseguiti, né potrà pretendere che la Provincia provveda al ripristino, adattamento o sistemazione delle opere stesse.
- g) Dovranno essere rigorosamente osservate tutte le disposizioni e prescrizioni che la Provincia riterrà necessario impartire sia nell'interesse del pubblico transito che per la buona conservazione della rete viaria.
- h) Nel caso in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano soggetti a permesso di costruire del Comune, il provvedimento della Provincia sarà rilasciato subordinatamente a quello di competenza del Comune.

In caso di mancato rilascio del permesso comunale, la concessione, autorizzazione o nulla-osta della Provincia perderanno automaticamente di ogni efficacia.

- i) Nel caso che in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano ricompresi in un intervento più vasto che necessiti di permessi e autorizzazioni da parte di altri Enti, l'Ufficio Concessioni Stradali della Provincia rilascerà parere preventivo sulle concessioni o autorizzazioni richieste e potrà autorizzare accessi temporanei di cantiere. Solo dopo l'acquisizione da parte del titolare di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, l'ufficio Concessioni Stradali provvederà all'emissione dell'atto concessorio o autorizzativo.
- j) Il titolare delle concessioni e autorizzazioni resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonché i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.
- k) Qualora la concessione o l'autorizzazione comportino lavori e depositi sulle strade, il titolare deve ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo del 30/4/1992 n° 285 e dal Decreto Legislativo 10/09/1993 n° 360 nonché DPR 610 del 16/9/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato dietro effettuazione da parte del richiedente del versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Capo V del presente Regolamento.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

art. 9

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Viabilità designa un funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.
 2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.
 3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
 4. E' fatta salva la competenza del Settore Viabilità Ufficio Manutenzione per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale e fattibilità tecnica.
- In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

Art. 10

Domande per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla-osta

1. Le domande dirette a conseguire concessioni, autorizzazioni o nulla-osta di cui agli articoli precedenti, devono essere redatte su apposito modello, assolvere il bollo nella misura di legge, indirizzate alla Provincia di Catanzaro – Settore viabilità, fatte pervenire all'ufficio Concessioni solo attraverso la piattaforma digitale informatica.
2. Ogni domanda, regolarmente firmata, deve riferirsi ad una sola concessione, autorizzazione, o nulla-osta anche se relative ad una stessa strada, e deve contenere:
 - a) Le generalità del richiedente ovvero: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita IVA e recapito telefonico.
 - b) Descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;
 - c) Descrizione dell'uso a cui l'opera sarà destinata e l'attività a cui sarà asservita;
 - d) L'esatta identificazione della località in cui si vuole eseguire l'opera mediante l'indicazione della strada provinciale, l'esatta progressiva chilometrica, il lato (destra o sinistra) della strada rispetto alla progressione del chilometraggio indicato dagli appositi cippi o da altra idonea indicazione;
 - e) L'indicazione se il luogo interessato dai lavori ricade o non ricade all'interno del centro abitato;
 - f) L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo (calcolata come da tabella del presente regolamento);
 - g) La durata, espressa in anni, per le concessioni e autorizzazioni permanenti, ed in mesi e giorni per quelle temporanee (in quest'ultimo caso dovrà essere indicata la data d'inizio e fine lavori);
 - h) L'impegno del richiedente di sottostare a tutte le condizioni contenute nel

presente regolamento ed a quelle altre che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla concessione richiesta ed alla tutela sia del pubblico transito che della proprietà provinciale;

i) L'indicazione del Direttore dei lavori, abilitato all'esercizio della professione, per le opere che comportano un versamento cauzionale a garanzia del ripristino a regola d'arte del corpo stradale;

3. Qualora la domanda sia Presentata da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, nella stessa dovrà risultare la denominazione, lo scopo, la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela o cura, la domanda deve essere fatta o integrata dal genitore tutore o curatore con indicazione della loro qualità.

5. Sarà possibile accettare domande con intestazione a più soggetti solo nel caso di accessi stradali e a patto che detti intestatari risultino proprietari del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso).

Sempre riguardo gli accessi, e solo nel caso in cui risulti da atto pubblico o da scrittura privata l'accensione di un diritto di passaggio o di una servitù di passaggio sarà possibile rilasciare l'autorizzazione al proprietario del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso), la Provincia potrà provvedere al frazionamento del canone nei modi previsti dal comma 2 dell'art 60 del presente Regolamento.

6. La domanda deve essere corredata della documentazione prevista nelle singole tipologie di lavori;

7. L'accesso alla piattaforma digitale per le Concessioni stradali, avverrà attraverso i sistemi informatici dell'Amministrazione provinciale.

Tali strumenti sono disponibili mediante il Portale Principale dell'Amministrazione <http://www.provincia.catanzaro.it>.

Per acquisire le credenziali di accesso al sistema, è necessario effettuare l'iscrizione per il primo accesso; dopo le verifiche di base, tale accesso verrà abilitato per la compilazione e per le comunicazioni Ente<->Utente.

Il personale dell'Amministrazione, provvederà a svolgere il proprio servizio, e l'utente avrà la possibilità, secondo le vigenti regole riguardanti la Trasparenza, di verificare lo stato dell'arte della pratica in qualsiasi momento.

Ogni operazione verrà notificata all'utente richiedente mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), il quale provvederà, laddove necessario, ad una pronta risposta e/o integrazione documentale attraverso lo stesso mezzo Informatico.

La documentazione, insieme ad ogni elemento procedurale svolto di ogni pratica, rimarrà memorizzata nel sistema in modo permanente.

Ogni operazione effettuata verrà registrata per tutelare gli interessi reciproci.

Art. 11

Spese d'istruttoria

1. La domanda di concessione, di autorizzazione o nulla-osta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento relativo alle spese di

istruttoria.

2. Il pagamento dell'imposta di bollo, avverrà in modalità virtuale, inserendo nel sistema informatico il numero di serie della marca da bollo.
3. Nel caso in cui vengano presentate dallo stesso intestatario più istanze contemporaneamente, che riguardino la stessa unità immobiliare o la stessa strada provinciale si potrà accettare anche un solo versamento con il totale delle spese di istruttoria dovute.
4. I versamenti delle spese di cui ai commi precedenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n° 279885 intestato al Tesoriere della Provincia di Catanzaro - Concessioni Stradali oppure su cc. Bancario IBAN (IT95Y0101004405100000046099 con causale " Tassa Istruttoria pratica concessioni".
5. La specifica delle spese di istruttoria, per ogni specifica tipologia, è contenuta nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.

Art. 12

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento, anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Nell'eventualità che la domanda venisse inoltrata non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, l'istruttoria verrà sospesa, previa comunicazione all'intestatario della domanda a mezzo piattaforma digitale e pec., nella quale verranno richiesti ad integrazione di quanto già allegato i documenti mancanti.
4. Qualora entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione l'intestatario della domanda per il rilascio di concessione, autorizzazione, o nullaosta, non provvederà alla regolarizzazione della domanda, l'ufficio ne disporrà l'archiviazione senza alcuna ulteriore comunicazione.

Art. 13

Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande di concessione, autorizzazione o nullaosta è assegnata al responsabile del servizio Concessioni Stradali.
2. Il responsabile del servizio, individuato il tecnico competente , la assegna congiuntamente al tecnico della viabilità ed all'istruttore del servizio concessioni affinché se ne vagli la completezza della documentazione allegata e provvede all'apertura dell'istruttoria inserendo tutti i dati utili nel sistema informatico in dotazione.,
Compite le relative verifiche tecnico/amministrative e approvata la procedura tecnica si restituisce al Responsabile dell'Ufficio Concessioni, che curerà tramite

il personale amministrativo l'emissione dell'atto finale.

3. Al richiedente dovrà essere inviato con posta certificata insieme alla specifica di versamento dell'imposta di bollo di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente Regolamento, il disciplinare tecnico contenente le condizioni e le norme alle quali la concessione o l'autorizzazione si intende subordinata ed alle quali il concessionario dovrà scrupolosamente attenersi per la esecuzione dei lavori autorizzati.
4. Il richiedente una volta presa visione del disciplinare e dopo averlo sottoscritto per accettazione, dovrà restituirlo al competente ufficio concessioni stradali entro 30 giorni dalla data di ricevimento attraverso la piattaforma informatica o in subordine direttamente all'ufficio concessioni. Insieme al disciplinare dovrà inviare anche la ricevuta del versamento della somma per l'imposta di bollo da apporre sul provvedimento finale;
5. Se l'opera rientra fra quelle ricomprese nel comma 1 dell'art. 17 del presente Regolamento, è tenuta a versare la cauzione a garanzia della perfetta esecuzione delle opere, insieme al disciplinare firmato ed alla ricevuta versamento dell'importo di bollo, dovrà provvedere anche all'invio dell'avvenuto versamento della cauzione, nei modi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento.
6. Il richiedente la concessione, autorizzazione o nullaosta può presentare ricorso scritto alle prescrizioni tecniche impartite dalla Provincia per l'esecuzione dell'opera, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle stesse. La presentazione di tale ricorso interrompe i termini di cui al precedente comma.
7. La Provincia, in caso di ricorso, dovrà esaminarlo e comunicarne l'esito al ricorrente entro giorni trenta (30) dal ricevimento dello stesso. Dalla data di ricevimento dell'esito del ricorso, il richiedente della concessione, avrà ulteriori trenta (30) giorni per adempiere a quanto stabilito dal succitato comma 4.
8. Qualora il richiedente della concessione o autorizzazione non ottemperi entro giorni trenta (30) dal ricevimento del disciplinare tecnico, di cui al comma 3, a restituirlo unitamente alla attestazione del versamento delle spese per l'imposta di bollo, si intende rinunciario. L'ufficio provvederà all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.
9. I tempi massimi da rispettare per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nullaosta sono specificati nell'ALLEGATO D, al netto dei ritardi non dipendenti dalla responsabilità degli uffici interessati.

Art.14

Denuncia occupazione suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti al momento del rilascio della concessione viene messo a disposizione dell'utente il modello di denuncia di occupazione permanente di suolo pubblico con il quale il titolare della concessione provvederà a dichiarare l'inizio dell'occupazione e a comunicare l'avvenuto versamento del canone. Detta denuncia dovrà essere presentata alla Provincia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, ove questo venga rilasciato a dicembre, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. Riguardo le concessioni o autorizzazioni, fatta esclusione per le recinzioni, le occupazioni temporanee e i fiancheggiamenti e attraversamenti per pubblici

servizi, dal giorno 10 dicembre di ogni anno l'ufficio Concessioni Stradali continuerà nell'istruttoria delle pratiche come di norma, ma bloccherà il rilascio di concessioni e autorizzazioni fino al 1 gennaio dell'anno successivo.

3. Negli stessi termini deve essere effettuato il pagamento del canone di cui al CAPO V del presente Regolamento, dovuto per l'intero anno con le modalità e i termini previsti dall'art. 62 del presente Regolamento.
4. La ricevuta di pagamento del canone, deve essere allegata alla denuncia di occupazione di suolo pubblico, dopo averne riportato gli estremi negli appositi spazi, e va restituita al Servizio Concessioni Stradali della Provincia di Catanzaro.
5. L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.
7. Nell'eventualità in cui il titolare della concessione o autorizzazione non effettui nei termini indicati negli inviti di pagamento, l'Ente provvederà ad emettere avviso di accertamento per l'applicazione delle dovute sanzioni.

Art.15

Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi

1. L'obbligo della denuncia di occupazione di suolo pubblico non sussiste per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
2. Le aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una denuncia che precisi il numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo, che in ogni caso non potrà essere inferiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).
3. Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussisterà solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate o se una azienda esercente attività strumentale ai servizi in parola diventasse erogatrice di pubblico servizio.

Art. 16

Rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta

1. Le concessioni, le autorizzazioni ed i nulla osta, inerenti le strade provinciali o strade in gestione, vengono rilasciati dal Dirigente del settore viabilità o dal Funzionario appositamente delegato.
2. Le concessioni e le autorizzazioni vengono trasmesse al richiedente a mezzo raccomandata AR ,oppure a mezzo pec ai sensi delle norme vigenti in materia di notifiche.
3. I nulla osta rilasciati ai sensi del comma 3 art. 26 del D.L.vo n°285/93 (autorizzazioni o concessioni ricadenti in centri abitati con popolazione

inferiore a 10.000 abitanti) vengono trasmessi al Comune di competenza, a mezzo di pec e, per conoscenza, al concessionario. Unitamente al nulla osta dovranno essere trasmessi al Comune gli originali: della domanda, gli eventuali elaborati tecnici presentati, approvati e vistati dai tecnici della Provincia ed il disciplinare tecnico.

Alla Provincia dovrà rimanere una copia di tutta la documentazione trasferita al Comune.

Il Comune, una volta rilasciato il provvedimento concessorio o autorizzativo provvede ad inviarne una copia alla Provincia.

Art. 17 Cauzione

1. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo, la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito ai sensi dell'ALLEGATO E del presente Regolamento.
3. Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato nei seguenti modi:
 - ./ a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Provincia presso la Banco di Napoli IBAN (IT95Y0101004405100000046099);
 - ./ a mezzo assegno circolare bancario intestato al tesoriere dell'Ente;
 - ./ a mezzo polizza fideiussoria bancaria
 - ./ a mezzo polizza fideiussoria assicurativa;
4. La restituzione della cauzione avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di collaudo o di attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.
5. Il titolare della concessione potrà richiedere la restituzione della cauzione a mezzo domanda, redatta su carta semplice.

Detta istanza dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000, (il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, nel caso in cui venga rilasciata una concessione), attestante la fine dei lavori e la congruità dell'opera rispetto alle prescrizioni tecniche impartite.

6. Sulla base di tale istanza i tecnici dell'Ente effettueranno sopralluogo per verificare l'esecuzione dei lavori, e solo da un esito positivo di detto sopralluogo si potrà provvedere allo svincolo della cauzione.
7. Per i fiancheggiamenti e gli attraversamenti stradali sotterranei con condutture o fognature, il richiedente dovrà versare alla Provincia al momento della firma del Disciplinare tecnico una somma pari all' 1% (uno per cento) dell'importo della cauzione, a ristoro delle spese sostenute dall'Ente per le verifiche tecniche sullo stato dei lavori.
8. Fermo restando il controllo delle opere al momento della fine dei lavori, nell'eventualità che, successivamente all'esecuzione dell'opera, e senza limiti di tempo, dovessero verificarsi ammaloramenti al corpo stradale, chiaramente derivanti dai lavori di esecuzione dell'opera, il titolare della concessione dovrà

provvedere al rifacimento dei ripristini, ferme restando le responsabilità previste per legge, del Direttore dei Lavori.

Art. 18

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
 - b) codice fiscale o partita IVA;
 - c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;
 - d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
 - e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
 - f) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;
 - h) gli obblighi del titolare del provvedimento, in particolare quelli previsti dagli artt. 8 e 19;
 - i) casi di revoca, sospensione e decadenza di cui ai successivi artt. 20,21 e 23.
2. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. La Provincia competente può modificare i contenuti, la durata o addirittura revocare l'autorizzazione o la concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 19

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.
4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale.
5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:
 - a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;

- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
 - d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
 - f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
 - g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
 - h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenere unduplicato a proprie spese;
 - i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.
6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

Art. 20

Revoca della concessione o autorizzazione

1. La Provincia può revocare i provvedimenti di autorizzazione o concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. La revoca della concessione o autorizzazione, previa comunicazione di avvio del procedimento, è notificata al concessionario con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e ripristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione
3. Le concessioni nel sottosuolo non possono essere revocate se non per esigenze di pubblici servizi o per varianti plano-altimetriche al tracciato stradale, quando le stesse comportano problemi tecnici all'esecuzione dei lavori.
4. La revoca comporta l'interdizione dall'esercizio di qualsivoglia diritto connesso all'atto concessorio o autorizzatorio e trova effetto immediato qualora venga a mancare anche uno solo dei presupposti per cui era stato rilasciato.

La revoca può intervenire anche nei casi in cui:

- a) siano stati arrecati danni alle proprietà provinciali;
- b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
- c) siano state violate le norme dettate in materia di occupazione dei suoli dalla legge o dai regolamenti locali;

5. Colui al quale sia stata revocata la concessione od autorizzazione dovrà restituire l'atto e dovrà ripristinare lo stato dei luoghi, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità ed i termini che verranno impartiti dalla Provincia.
6. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

Art. 21

Sospensione della concessione o autorizzazione

1. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente articolo, la Provincia, nelle more del perfezionamento della revoca, può sospendere la concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
2. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 22

Rinuncia alla concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al Settore Viabilità – Ufficio Concessioni Stradali della Provincia di Catanzaro che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.
2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale.
4. Colui il quale abbia rinunciato alla concessione od autorizzazione dovrà restituire l'atto e dovrà rimettere in pristino stato, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità ed i termini che verranno impartiti dalla Provincia.

Art. 23

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:
 - a) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione

- temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- b) per mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;
 - c) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti da parte del titolare del provvedimento o dei suoi dipendenti;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento o, comunque, dopo due mancati pagamenti del dovuto;
 - e) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
 - f) quando siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
4. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
5. La decadenza, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, è dichiarata con provvedimento adottato dalla Provincia di Catanzaro che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 24

Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione - Duplicato

1. Il concessionario è tenuto a custodire in cantiere l'atto di concessione, licenza o autorizzazione ed esibirlo in qualsiasi momento, ad ogni richiesta dei Tecnici, Sorveglianti stradali o personale delegato, incaricati di vigilare sull'osservanza della norme del presente Regolamento.
2. I Tecnici ed i Sorveglianti stradali possono intimare al contravventore, sprovvisto dell'atto di concessione o autorizzazione, di sospendere i lavori in corso fino alla presentazione dello stesso.
3. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della concessione o dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto ad informarne tempestivamente la Provincia ed a chiederne, in carta uso legale, il duplicato.
4. Lo stesso verrà rilasciato previo pagamento della somma di Euro 19,78 (diciannove/78) quale corrispettivo delle spese amministrative e per la bollatura del provvedimento sostitutivo.

Art. 25

Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a

servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e succ. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Concessioni stradali ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere il rilascio della concessione o nullaosta.
Nella comunicazione di cui sopra deve essere riportato l'indirizzo e-mail o pec dove il titolare potrà ricevere il disciplinare tecnico contenente le condizioni per il ripristino a regola d'arte della sede stradale manomessa alle quali ci si dovrà attenere scrupolosamente.
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione.
3. L'ufficio, tramite proprio personale tecnico, preso atto delle condizioni d'urgenza invia, entro breve tempo ai recapiti comunicati, il disciplinare Tecnico, solo successivamente si rilascerà l'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta.

Art. 26

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni i cui provvedimenti sono revocati, sospesi, dichiarati decaduti, scaduti e non rinnovati o per i quali sia stata comunicata la rinuncia. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'annualità arretrata non ancora prescritta a partire dalla quale è possibile richiedere il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.
3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.
5. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine

fissato per legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito in danno ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.
Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

Art. 27 Regolarizzazioni

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del C.d.S. è consentita la regolarizzazione degli accessi carrabili e delle diramazioni aperti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Possono essere ammesse alla regolarizzazione solo quelle opere che risultano tecnicamente rispondenti alle prescrizioni di dimensioni e sicurezza indicate dal C.d.S., e riportate nel presente Regolamento all'articolo 33.
3. Per accedere alla regolarizzazione dell'accesso o della diramazione il titolare dell'occupazione senza titolo dovrà presentare apposita domanda in bollo
Allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:

1. RELAZIONE TECNICA

2. PLANIMETRIA CATASTALE comprendente almeno metri lineari 400 (200 a monte e ml. 200 a valle dell'opera da eseguire) con l'ubicazione dell'opera stessa, inoltre dovranno essere riportati tutti gli accessi già esistenti;)

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

N° 3 foto a colori di formato 10x15

- una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
- una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
- una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;

- d. AUTOCERTIFICAZIONE contenente la dichiarazione di esistenza dell'opera e data di realizzazione

- e. Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

4. Il richiedente dovrà assumersi ogni responsabilità circa la stabilità delle eventuali opere e della loro conformità agli strumenti urbanistici;
5. E' facoltà dell'Ufficio Concessioni Stradali richiedere documenti ed elaborati tecnici integrativi nei casi in cui venga ritenuto opportuno.
6. All' intestatario dell'opera abusiva da regolarizzare verranno applicate le sanzioni a norma del comma 4 dell'art. 65 del presente Regolamento

Art. 28 Catasto delle concessioni, licenze e autorizzazioni

1. L'Ufficio Concessioni Stradali è tenuto a redigere, aggiornati, gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:
 - a. I dati anagrafici del concessionario, codice fiscale o partita IVA;
 - b. la denominazione della strada, la progressiva chilometrica, ed il lato su cui è ubicata l'opera, nonché i dati catastali;
 - c. natura dell'opera e dati tecnici della stessa;
 - d. estremi della concessione o dell'autorizzazione;
 - e. date del rilascio e della scadenza della concessione o dell'autorizzazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 29

Costruzione di fabbricati e balconi

1. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del C.d.S., le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali sono quella indicate dall'art. 26 del DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del C.d.S.).
2. Qualora costruzioni poste a confine con l'area del demanio stradale, debbano provvedere a ristrutturazione, andranno rispettare le presenti prescrizioni:
 - a) sul prospetto confinante non dovranno essere realizzati corpi aggettanti di nessuna specie (scalini, canne fumarie ecc.) fatta eccezione per discendenti di acque pluviali che però dovranno essere incassati nei muri per un' altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale;
 - b) Le aperture verso la strada munite di cancelli, porte, finestre e simili, dovranno avere gli infissi girevoli verso l' interno o scorrevoli a ghigliottina, inoltre le inferriate delle finestre a pianoterra dovranno essere collocate nell'imbotte, in modo da non sporgere oltre il filo del muro;
 - c) Le soglie delle porte sui prospetti dovranno essere collocate ad una quota superiore, di almeno cm. 15, rispetto al piano stradale, in modo da evitare che con il rifacimento dei manti bituminosi gli accessi possano risultare al di sotto del piano viabile;
4. I balconi, se aggettanti sulla pubblica via, dovranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione, come stabilito nell' art. 3 del presente Regolamento ed essere conformi alle seguenti normative:
 - a) dovranno avere l'intradosso a non meno di metri 4,50 dal piano stradale ed una sporgenza non superiore a cm. 80 dal prospetto stesso. Nel caso però che al di sotto dei balconi esista un marciapiede, potrà essere consentita un'altezza inferiore a quella sopra indicata e comunque non inferiore a metri 3,50, sempre che l'oggetto dei balconi non superi i cm. 80.
5. Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati o dagli spazi che intercorrono tra la strada ed il fabbricato stesso, dovranno essere condottate nelle fognature urbane;
6. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PROGETTO presentato al comune;

b) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 30

Muri di sostegno ed occupazione scarpate

1. Le opere di contenimento delle scarpate stradali, siano esse in rilevato o in trincea, ove si rendano necessarie sono di competenza della Provincia.
Non sono rilasciabili, pertanto, autorizzazioni per la costruzione di muri di sostegno, ad eccezione di particolari casi in zone di espansione edilizia, laddove i Piani di Sviluppo prevedano variazioni altimetriche dei terreni limitrofi alla sede stradale, su specifica istanza, il proprietario del terreno potrà realizzare l'opera di sostegno a sua cura e spese.
In tal caso, se le variazioni comportano modifiche altimetriche alla configurazione delle pertinenze stradali, il richiedente la concessione o autorizzazione, oltre alla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, dovrà presentare il piano approvato nel Comune ferme restando le posizioni di confine tra il demanio stradale e la proprietà privata.
2. Qualora nella modifica delle scarpate stradali sia dettata anche l'esigenza di un'occupazione delle stesse da parte del richiedente della concessione, la superficie da occupare sarà soggetta alla relativa tassa;
3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PROGETTO approvato/presentato dal comune
 - b) CALCOLI DI STABILITA'
 - c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - d) PLANIMETRIA CATASTALE
 - e) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 31

Muri di Cinta

1. Nei casi consentiti dalla Legge e dalle disposizioni vigenti, i muri di recinzione fuori dai centri abitati dovranno:
 - a) essere costruiti con il paramento esterno, dal confine stradale, alla distanza prevista dall'art. 26 comma 4 del DPR. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla classificazione della strada e dovranno avere andamento parallelo all'asse della strada;
 - b) erigersi fuori terra fino ad una altezza massima di metri 1,50; la cancellata o rete soprastante non potrà superare l'altezza di cm.120.
 - c) le acque eventualmente raccolte nella parte interna del muro, dovranno essere regolamentate e smaltite in modo tale che non confluiscano nelle cunette stradali e sul piano viabile.
2. Per i muri di recinzione nei centri abitati le distanze dal ciglio stradale dovranno

essere quelle dettate dallo strumento urbanistico vigente (art. 18 comma 4 D. L.vo 360/93)

3. Qualora, nella costruzione dell'opera, dovessero essere manomesse le pertinenze stradali (banchina, cunetta, scarpata) il richiedente la concessione dovrà, prima di intraprendere qualsiasi lavoro, provvedere unitamente ad un Tecnico dell' Amministrazione Provinciale, all'apposizione di termini delimitanti il confine tra il demanio stradale e la proprietà privata oggetto dell' opera. Detti termini non potranno, in nessun caso essere manomessi durante l'esecuzione dei lavori, in modo, da poter essere verificati ad ultimazione degli stessi.
4. Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere oggetto della concessione.
5. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PROGETTO
 - b) PLANIMETRIA CATASTALE
 - c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 32

Recinzioni con siepi vive e siepi morte

1. La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt. 1 (uno) sul terreno, non può essere inferiore a metri uno. Tale distanza si applica anche, a parità di altezza, per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm. 30 dal suolo.
2. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt. 1 sul terreno non può essere inferiore a mt. 3 (tre).
Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore a mt.1(uno) sul terreno costituite come previsto al comma 1, e per quelle di altezza inferiore a mt 1(uno) sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
3. Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, per le recinzioni costituite da siepi morte sono dettate dai regolamenti comunali.
4. Tutte le recinzioni di cui ai commi precedenti dovranno avere andamento parallelo all'asse della strada e l'altezza massima consentita non potrà essere superiore ai mt. 2,50.
5. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PLANIMETRIA CATASTALE

- b) PROSPETTO frontale della recinzione con l'indicazione dell'altezza da terra, tipo di materiale utilizzato (pali in legno, in cemento, ferro, rete metallica o filo di ferro, fatta esclusione del filo spinato)
- c) SEZIONE della strada comprendente anche la recinzione
 - d) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - e) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 33

Diramazioni ed accessi

L'Ente proprietario della strada può concedere o negare l'autorizzazione all'apertura di accessi carrabili quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.

Nel caso in cui l'accesso venga autorizzato dovrà uniformarsi alle norme del C.d.S e del Regolamento di attuazione, oltre che alle seguenti:

- a) nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore di norma a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.
L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino a un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasferibili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti.
- b) gli accessi carrabili ai fondi ed ai fabbricati dovranno staccarsi a perfetto livello dal ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenze ed inclinazioni;
- c) la zona di banchina in corrispondenza dell'accesso e la zona interna, fino al prossimo fabbricato o fino alla distanza di metri lineari 50 dovrà essere regolarmente massicciata e pavimentata in conglomerato cementizio o bituminoso e mantenuta sempre senza fango a cura e spese del concessionario;
- d) il ciglio stradale in corrispondenza dell'accesso dovrà essere invariabilmente fissato con un solido cordone in pietra od in muratura;
- e) i cancelli degli accessi dovranno essere apribili solo verso l'interno ed arretrati dal confine stradale di una distanza tale che consenta la sosta degli automezzi, per le operazioni di apertura e chiusura, senza che gli stessi vadano ad ingombrare la sede stradale, comunque la distanza dalla banchina non potrà essere inferiore a metri lineari 5,00;
- f) nel caso che esista, in corrispondenza dell'accesso, una cunetta per lo smaltimento delle acque stradali dovrà essere posto o gettato in opera, sotto l'accesso, un manufatto (impalcato a travata o a volta), oppure tubi delle sezioni adeguate alla portata d'acqua della cunetta stessa; l'estradosso del manufatto

dovrà risultare alla stessa quota della banchina stradale; le testate del manufatto dovranno essere realizzate in calcestruzzo e non dovranno superare la quota di ciglio stradale ;

- g) gli accessi saranno sistemati in modo non solo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche per impedire che altre acque vengano riversate sulla strada;
- h) negli accessi a livello della strada dovrà essere formata una cunetta esterna al ciglio stradale opportunamente pavimentata;
- i) negli accessi in salita oltre la costruzione della cunetta le acque raccolte dall'accesso dovranno essere convogliate in fossetti laterali alla rampa;
- l) per ogni accesso potranno essere impartite particolari prescrizioni tecniche;

2. Allegata alla domanda in bollo per l' apertura o l'ampliamento di accessi carrabili dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:

- a) PLANIMETRIA CATASTALE comprendente almeno metri lineari 400 (200 a monte e ml. 200 a valle dell'opera da eseguire) con l'ubicazione dell'opera stessa, inoltre dovranno essere riportati tutti gli accessi già esistenti;)
- b) PIANTA PROSPETTO E SEZIONE in scala 1:100 del tipo di accesso richiesto
- c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
- d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 34

Distributori di carburanti e depositi di infiammabili

1. L'autorizzazione relativa all'apertura di accesso a servizio di impianto di carburanti e depositi G.P.L. lungo le strade provinciali verrà concessa a norma delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 285/92 e del D.P.R. 495/92, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'ubicazione degli impianti, aperture di accessi e posizionamento di manufatti verranno adottati le disposizioni previste dal D.P.C.M. 19.01.1982 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Allegata alla domanda in bollo per i rinnovi e l' apertura di nuovi impianti di distribuzione dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato.

- a) PLANIMETRIA CATASTALE aggiornata, comprendente almeno 400 metri lineari di strada(200 ml prima e 200 ml dopo) misurati dalle aperture degli accessi dell'impianto) indicante
 - ./ Comune, Foglio e Particella Catastale di proprietà;
 - ./ Ubicazione dell'intera area dell'impianto;
 - ./ Ubicazione di tutti gli accessi o strade, siano pubblici che privati, esistenti

- nel tratto di strada su entrambi i lati;
 - ./ Ubicazione di tutti i fabbricati: siano pubblici che privati, esistenti nel tratto di strada su entrambi i lati;
 - ./ Ubicazione dell'eventuale segnaletica verticale e orizzontale esistente sulla strada su entrambi i lati;
 - ./ Ubicazione di eventuali fermate di mezzi pubblici esistenti nel tratto di strada su entrambi i lati;
 - ./ Specifica delle distanze dell'impianto da: curve, dossi, incroci e in strada a scarsa visibilità:
- b) PLANIMETRIA in scala 1:500 quotata. dell'intera area di servizio per un raggio di 100 metri a monte e 100 metri a valle, da misurare all' inizio ed alla fine degli accessi ed indicante:
- ./ Larghezza carreggiata (sede bitumata) della strada provinciale e suo andamento per un raggio di 100 metri a monte e 100 metri a valle dell' impianto, con specifica delle pendenze sia nel senso di marcia dei veicoli sia ai lati del piano viabile
 - ./ Dimensioni (larghezze, altezze e profondità) delle pertinenze stradali esistenti: marciapiedi, cunette, banchine, scarpate su entrambi i lati della strada.
 - ./ Dimensioni ed andamento di eventuali: intersezioni, curve, dossi, accessi esistenti, nel raggio di 100 metri a monte e 100 metri a valle dell' impianto e specifica delle distanze dall'area dell'impianto.
 - ./ Tipo di segnaletica verticale ed orizzontale esistente;./ Dimensioni accessi impianto da realizzare;
 - ./ Dimensioni aiuola spartitraffico da realizzare e suo posizionamento rispetto all' andamento della strada
 - ./ Posizione e tipo di segnaletica orizzontale e verticale da utilizzare che limiti l'accesso ad alcune categorie di veicoli o che organizzi l'entrata e l'uscita degli automezzi;
 - ./ Posizione e distanze dal bordo asfaltato (di tutte le colonnine erogatrici) con specifica tipo di carburante erogato;
 - ./ Posizione, dimensioni, distanze da bordo asfaltato di eventuali pensiline;
 - ./ Posizioni e dimensioni e distanza da bordo asfaltato del chiosco gestore;
 - ./ Posizione insegna di esercizio, e di altri mezzi pubblicitari da installare nell'impianto;
 - ./ Posizione. dimensioni, capacità in metri cubi e distanze dal bordo asfaltato dei serbatoi interrati, dei relativi tombini d'ispezione e tipo di carburante;
 - ./ Posizione, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali altri manufatti a servizio dell'impianto quali ad esempio bar, servizi igienici, rivendite di oli ecc.
 - ./ Posizioni, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali depositi non interrati di materiale infiammabile;
 - ./ Posizione, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali impianti di lavaggio veicoli;
 - ./ Posizione, diametro, profondità d'interramento della tubazione di collegamento dai serbatoi alle colonnine erogatrici e i relativi sfiati;
 - ./ Posizione e dimensioni di eventuali muri di contenimento, recinzioni o muri da realizzare, loro distanze da bordo asfalto;

- . / Tipo di pavimentazione dell'area dell'impianto con specifica delle pendenze.
- c) PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA dell'impianto in cui siano individuate:
 - . / Tutte le opere da realizzare per lo smaltimento delle acque piovane provenienti dal piazzale dell' impianto (costruzione di griglie, cabalette , tubazioni, pozzetti) che comunque in nessun modo potranno essere riversate sulla carreggiata stradale e sue pertinenze.
 - . / Individuazione delle pendenze allo stato finito dell'intero piazzale dell'impianto
 - . / Sistemazione degli accessi carrabili. con specifica della costruzione di eventuali opere per lo smaltimento delle acque piovane provenienti dalla cunetta stradale.
 - . / Dimensioni aiuola spartitraffico e suo posizionamento rispetto all'andamento della strada;
 - . / Posizione, tipo e spessore insegne di servizio(Max 1 per ogni senso di marcia)
 - . / Muri e recinzioni da realizzare. / Chiosco gestore ed altri manufatti (es. bagni, rivendite oli, ecc.)
 - . / Pensiline su area impianto;
 - . / Eventuale segnaletica orizzontale e verticale prevista e da mettere in opera, che regoli o limiti l'accesso all'impianto.
- d) SEZIONE TRASVERSALE DELLA STRADA, quotata e presa all'interasse degli accessi carrabili (una per ogni accesso) con indicata la pendenza del terreno nell'innesto con la strada provinciale in cui sia evidenziata:
 - . / Larghezza carreggiata e pendenze laterali
 - . / Profondità e pendenza allo stato finito degli accessi carrabili e pendenze piazzale impianto
 - . / Tipo e spessore pavimentazione accessi allo stato finito;
 - . / Realizzazione o meno di griglie con cabalette in cemento o tubazioni necessarie per un normale deflusso delle acque piovane provenienti sia dalla cunetta stradale che dal piazzale impianto, (dimensioni e tipo);
 - . / Posizione, altezza, larghezza aiuola spartitraffico;
- e) PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI in scala 1:100 di tutte le altre opere previste per l'impianto chiosco gestore, recinzioni, muri di contenimento locali e depositi vari pensiline, gruppi erogatori benzine.
- f) CALCOLI DI STABILITA' per eventuali opere d'arte od opere speciali, muri di contenimento ecc.
- g) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 - N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
- h) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

1. Quando per l'esecuzione di un'opera, oggetto di concessione, si renda necessaria la demolizione di un manufatto stradale (muri di sostegno, parapetti, banchine pavimentate ecc.) il titolare della concessione dovrà presentare un progetto che illustri lo stato attuale dei luoghi e quello susseguente all' esecuzione dei lavori richiesti.
Qualora la Provincia rilasci la concessione, il proprietario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori inerenti la concessione stessa.
2. In casi eccezionali, ampiamente motivati, e sempre per l'esecuzione di un'opera oggetto di concessione, la Provincia potrà autorizzare, previo Nulla Osta dell'Ispettorato Forestale e del Comune competente, l'abbattimento di alberature stradali o insistenti sulle pertinenze stradali.
In tal caso il richiedente dovrà assumersi ogni onere relativo all'abbattimento delle piante, al sezionamento delle stesse, al carico ed al trasporto del legname di risulta sul luogo indicato dalla Provincia che ne resterà proprietaria.
3. Inoltre il richiedente dovrà farsi carico di impiantare, in luogo limitrofo a quello dell'abbattimento, un ugual numero di piante della stessa specie o similari.
La sezione del tronco delle piante dovrà essere la massima consentita in relazione alla garanzia di attecchimento delle stesse.
4. Se nella rimozione della ceppaia dovessero verificarsi danni alla sede stradale od alle pertinenze della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi come da prescrizioni che verranno impartite dall'Amministrazione Provinciale;

Art. 36
Condutture Aeree

1. Di regola non sono concessi impianti di condutture aeree sulle strade; lo potranno invece essere sulle adiacenze e nelle fasce di rispetto alle strade, restando stabilito che i sostegni non potranno essere collocati nelle pertinenze stradali (banchine, cunette e scarpate) né essere assicurati in alcun modo ai manufatti stradali.
2. La distanza minima dei sostegni, dal confine stradale, dovrà essere di ml. 7,00, che in casi particolari potrà essere ridotta a 2/5 dell'altezza del palo fuori terra, come previsto dalla Legge 28.06.1986 n° 339 e D.M. 21.03.1988.
I pali di attraversamenti stradali dovranno essere posti in opera su basi di cemento per l'ancoraggio e non potranno essere utilizzati tiranti sulle pertinenze stradali.
3. Durante l'esecuzione dei lavori della condotta aerea non dovrà, in alcun modo, essere occupata la sede stradale con depositi dai pali, materiale od altro, né dovranno rimanere aperte, durante la notte, le buche scavate in prossimità della strada;
4. L'altezza della condotta non dovrà risultare inferiore a metri 7,00 dal piano viabile e comunque dovrà essere conforme a quanto previsto dalla succitata Legge 339/86.
5. Per l'attraversamento delle strade, con condutture aeree di energia elettrica di bassa e media tensione, dovranno essere osservate le modalità previste dalla Legge ne 339/86 e dal relativo Regolamento di esecuzione D.M. 21.03.88, sulla

trasmissione a distanza di energia elettrica per mezzo di linee aeree esterne. Dovranno inoltre essere rispettate le norme prescritte dalla legge sulla tutela della pubblica incolumità.

6. La Provincia, nell'interesse pubblico ed a tutela dell'incolumità del transito, potrà richiedere a corredo della domanda, copia dei calcoli e degli elementi relativi alla linea, alla struttura e stabilità dei supporti in genere, oltre ad imporre, a suo insindacabile giudizio, l'adozione di speciali dispositivi che essa reputasse necessari a garantire l'incolumità stessa.
7. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato o dal progettista dipendente dell'Ente o della Società:
 - a) PLANIMETRIA CATASTALE comprendente almeno metri lineari 400 di strada (ml. 200 a monte e ml. 200 a valle dell'opera da eseguire) con l'ubicazione dell'opera stessa evidenziata in rosso;
 - b) CALCOLI DI STABILITA' della palificazione (spinta del vento, natura del terreno).
 - c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 37

Fiancheggiamenti e attraversamenti con condutture sotterranee e fognature

1. Le istanze relative a fiancheggiamenti o attraversamenti con condutture sotterranee e fognature di norma vengono concesse a soggetti che erogano pubblici servizi.
Sarà possibile ricevere istanze da privati solo in casi particolari, debitamente motivati, solo ed esclusivamente a condizione che il titolare provveda già dalla presentazione a dichiarare formale impegno a:
 - ./ eseguire i lavori sotto la responsabilità dell'Ente erogatore il pubblico servizio;
 - ./ volturare, entro un mese dall'ottenimento, la concessione all'Ente Erogatore il pubblico servizio.
2. I fiancheggiamenti relativi a concessioni per condutture e fognature sono di norma autorizzati lungo le cunette o le banchine stradali; solo quando condizioni particolari lo rendano necessario potranno essere consentite sul piano viabile.
3. Negli attraversamenti della sede stradale i tubi della condotta dovranno essere collocati entro tubature, in modo che le condutture ed i cavi stessi possano, all'evenienza, essere sfilati senza dover nuovamente manomettere la pavimentazione stradale.
Gli attraversamenti della sede stradale dovranno, di norma, essere eseguiti ortogonali all'asse della strada.
4. La profondità della parte superiore dei tubi non può essere inferiore a mt. 1 (uno); quella dell'estradosso delle fognature non dovrà essere inferiore a

metri 1,20.

5. L'attraversamento dei manufatti dovrà effettuarsi, sia a valle che a monte degli stessi con opportuni sifoni situati a non meno di cm. 50 dal fondo del manufatto.
6. Lo scavo per la posa delle condutture o per la costruzione delle fognature, parallelo alla strada, dovrà essere effettuato a varie riprese e per tratti non superiori ai metri 50 (cinquanta).
7. Tutte le materie di scavo dovranno essere caricate direttamente sul mezzo di trasporto e portate alla pubblica discarica, in modo da lasciare completamente libera la sede stradale da depositi di materiale.
Resta stabilito che le materie di scavo non potranno essere utilizzate per il riempimento dello stesso.
8. Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni tecniche inserite nel Disciplinare allegato alla concessione.
Il piano superiore della banchina, cunetta o pavimentazione stradale dovrà essere ripristinato come da prescrizione.
9. Nell'esecuzione dei lavori dovrà aversi la massima cura per non ostacolare lo scolo delle acque della strada e delle cunette.
10. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PLANIMETRIA CATASTALE comprendente almeno metri 400 (200a monte e ml. 200 a valle dell'opera da eseguire), con l'ubicazione dell'opera stessa evidenziata in rosso;
 - b) PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI in scala 1:100 di pozzetti, chiusini, armadietti in resina, contatori o manufatti;
 - c) CALCOLI DI STABILITA' di eventuali opere d'arte, oggetto della costruzione dell'opera;
 - d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00Solo per i soggetti che erogano pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi gli elaborati possono essere timbrati e firmati dal progettista dipendente dell'Ente o della Società;

Art. 38

Occupazione di suolo pubblico

Chiunque ne abbia interesse può chiedere alla Provincia di Catanzaro autorizzazioni o nulla osta per occupazione di suolo pubblico.

Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:

- a) PLANIMETRIA CATASTALE;
- b) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
- c) SEZIONE DELLA STRADA IN SCALA 1:100 con l'indicazione delle distanze dei manufatti, riferite all'asse stradale e al ciglio bitumato;
- d) RELAZIONE TECNICA contenente:

- e) DICHIARAZIONE del tipo di occupazione e della sua durata
- f) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 50,00

Art. 39

Rinnovo e proroga dell'occupazione di suolo pubblico

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere;
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per motivate esigenze opportunamente documentate, presentando domanda almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo concesso originariamente.
3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PLANIMETRIA CATASTALE;
 - b) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - c) AUTODICHIARAZIONE ai sensi di legge, sul mantenimento dell'opera alle condizioni originali all'epoca del rilascio della concessione o autorizzazione;
 - d) PROVVEDIMENTO in copia di concessione o autorizzazione da rinnovare;
 - e) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 30,00
4. Il rinnovo produce l'obbligo, da parte dell'utente, di effettuare una nuova denuncia di occupazione di suolo pubblico.

Art. 40

Occupazioni stradali provvisorie

1. Le occupazioni provvisorie delle pertinenze stradali non saranno concesse se non in caso di assoluta necessità e limitatamente alla superficie indispensabile.
2. La richiesta di occupazione non potrà, in nessun caso, essere relativa a depositi di immondizie, demolizioni, rifiuti industriali od agricoli, o materiali di risulta di scavi;
3. L'occupazione non dovrà costituire alcun pericolo per la circolazione stradale, né danneggiare strada e pertinenze;
4. L'occupazione verrà determinata in base alla superficie di ingombro, e non potrà superare, in alcun caso, quella autorizzata;
5. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla installazione di tutta la segnaletica relativa all'occupazione stradale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
6. Se l'occupazione dovesse comportare la manomissione del suolo stradale, come l'infissione di pali per ponteggi, a lavori ultimati, si dovrà immediatamente

- provvedere alla rimessa in pristino della sede stradale, come da prescrizioni che verranno impartite da questa Amministrazione Provinciale .
La rimessa in pristino della zona occupata dovrà avvenire nei termini prescritti;
8. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PLANIMETRIA CATASTALE con indicata in rosso ed in scala la superficie da occupare.
 - b) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art 41 Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione all' Ufficio Concessioni stradali con mail o via pec, ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. Nella comunicazione di cui al comma precedente deve essere riportato l'indirizzo e-mail o un numero di pec con i quali è possibile ricevere il disciplinare tecnico contenente le condizioni per il ripristino a regola d'arte della sede stradale manomessa alle quali ci si dovrà attenere scrupolosamente.
4. L'ufficio provinciale, tramite proprio personale tecnico, preso atto delle condizioni d'urgenza invia, entro breve tempo ai recapiti comunicati, il disciplinare tecnico.
5. L'ufficio concessioni rilascerà successivamente l'atto di concessione con allegato il disciplinare tecnico.

Art. 42 Nulla-osta per strutture amovibili e sanatoria edilizia entro le fasce di rispetto

1. Nel caso di installazione di strutture amovibili all'interno delle fasce di rispetto stradali, per ottenere il nulla-osta dovrà essere presentata una domanda in bollo, allegando la seguente documentazione in duplice copia, debitamente firmata da tecnico abilitato:
 - a) PROGETTO dell'opera da autorizzare;
 - b) Ricevuta del versamento delle spese d'istruttoria di Euro 75,00.
2. La stessa procedura verrà applicata alle domande tendenti ad ottenere il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria di cui alla L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 43 Modifiche di opere autorizzate

1. Il concessionario può richiedere di modificare le caratteristiche dell'opera o il suo uso presentando domanda in bollo corredata della seguente documentazione in duplice copia, debitamente firmata da tecnico abilitato:

- a) RELAZIONE TECNICA sulle modifiche da apportare;
- b) PROGETTO;
- c) RICEVUTA del versamento di €. 30,00 d'istruttoria;
- d) ATTO ORIGINALE dell'autorizzazione o concessione.

Art. 44

Trasferimento di concessioni o autorizzazioni inter vivos

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione può chiederne la voltura.
2. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.
Relativamente alle occupazioni temporanee il subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di voltura nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia:
 - ./ l'originale del provvedimento rilasciato al cedente;
 - ./ dichiarazione di conformità delle opere;
 - ./ versamento delle spese di istruttoria pari ad € 25,00.

Art. 45

Trasferimento di concessioni o autorizzazioni mortis causa

1. Nel caso in cui l'intestatario dell'atto di concessione o di autorizzazione sia deceduto è data facoltà agli eredi legittimi di subentrare nella titolarità dell'occupazione.
A tal fine l'erede che intende subentrare dovrà richiedere la voltura producendo apposita domanda in bollo, entro il perentorio termine di mesi tre.
2. I successori od aventi causa del concessionario subentrano a questi, assumendo tutte le responsabilità e tutti gli obblighi nessuno escluso, dipendenti e conseguenti dalla concessione.
3. L'erede subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.
Relativamente alle occupazioni temporanee l'erede subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
4. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia:
 - ./ l'originale del provvedimento rilasciato al cedente
 - ./ dichiarazione di conformità delle opere
 - ./ versamento delle spese di istruttoria pari ad € 25,00

Art. 46

Verifica suolo oggetto di occupazione

1. I titolari di concessione o autorizzazione possono avanzare richiesta di verifica dell'effettiva occupazione di suolo pubblico.
2. La domanda di verifica va presentata, su carta semplice, all'Ufficio Concessioni Stradali, indicando:
 - ./i dati anagrafici,
 - ./il numero e la data di rilascio della concessione/autorizzazione
 - ./l'oggetto della verifica
 - ./la Strada Provinciale, la chilometrica esatta ed il lato stradaleA detta domanda va allegata documentazione fotografica di seguito indicata
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - Versamento delle spese di istruttoria pari a 75,00 €
3. Le domande presentate ma non conformi a quanto sopra richiesto, non saranno evase.
4. Le ispezioni dovranno essere eseguite dall'Ufficio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. Dell'esito del sopralluogo verrà data tempestiva comunicazione scritta all'interessato.

Art. 47

Rinnovo di concessioni o autorizzazioni

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione che intenda rinnovarla, dovrà presentare domanda in bollo prima della scadenza della stessa.
La Provincia si riserva la facoltà di concedere il rinnovo ponendo, in caso affermativo, tutte le condizioni che riterrà opportune.
5. Le spese relative al rinnovo sono le stesse previste per il rilascio di nuova concessione od autorizzazione di cui al comma 4 dell' art. 11 del presente Regolamento .
6. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - f) PLANIMETRIA CATASTALE;
 - g) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA N°
3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - h) AUTODICHIARAZIONE, ai sensi di legge, sul mantenimento dell'opera alle condizioni originali all'epoca del rilascio della concessione o autorizzazione;
 - i) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00
7. Il rinnovo produce l'obbligo, da parte dell'utente, di effettuare una nuova

denuncia. Ove già eseguito il pagamento del canone annuale a tale denuncia dovrà essere allegato l'attestato del versamento ed i relativi estremi trascritti sulla denuncia stessa.

8. Ove non ancora effettuato il pagamento del canone annuale dovrà essere assolto entro trenta giorni dal rilascio del rinnovo o della nuova concessione. Anche in tal caso alla denuncia dovrà essere allegato l'attestato del versamento ed i relativi estremi trascritti sulla denuncia stessa;

Art. 48

Classificazione delle strade provinciali

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, le Strade Provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 DPR 16.12.1992 n° 495, in due classi F1/F2 e C1/C2, considerando le caratteristiche tecniche e geometriche, il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico, misurato dal censimento della circolazione che avviene ogni cinque anni. La classificazione avviene con atto amministrativo emesso dall'organo competente della provincia di Catanzaro.

CAPO IV

ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE

Art.49

Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere

1. Il concessionario non potrà dare inizio ai lavori prima di essere in possesso della regolare concessione o autorizzazione. In caso contrario è obbligato a provvedere a sua cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere, restituendo i luoghi e le cose in pristino stato entro la data fissata dalla Provincia e sanzionato ai sensi del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'esecuzione delle opere o dei lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle norme fissate nel disciplinare di concessione .
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite nel corpo stradale e nelle sue pertinenze, oggetto della concessione a dell'autorizzazione, é sempre a carico del concessionario il quale sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari al perfetto mantenimento delle opere.
4. L'inosservanza di tali prescrizioni dà la facoltà all'Ente di fissare un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori e in caso di inadempienza, di procedere alla loro esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con pec o raccomandata A.R., il preventivo di spesa, la data di inizio lavori e successivamente le spese sostenute, le penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se non saranno versate dal concessionario le somme richieste, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, l'Ente proprietario può richiedere l'emanazione di un decreto ingiuntivo all'autorità competente

Art. 50
Permessi provvisori

1. Prima del rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni richieste, ad eccezione dei casi in cui l'ufficio non possa rilasciare in tempi brevi il provvedimento amministrativo definitivo. I lavori devono comunque essere autorizzati con atto provvisorio, dal dirigente del settore, dopo aver sentito il parere del gruppo tecnico.

Art. 51
Inizio e fine lavori

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare alla Provincia, con nota scritta, con almeno giorni sette di anticipo, la data di inizio dei lavori.
2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione è tenuto altresì a comunicare, con la stessa modalità, la data di ultimazione dei lavori non più tardi di giorni sette dalla fine degli stessi.
3. Nei tempi sopra previsti, il titolare della concessione o autorizzazione dovrà informare telefonicamente il sorvegliante stradale di zona, il cui recapito telefonico sarà indicato sull'atto autorizzativo.
4. La mancata comunicazione di inizio e fine lavori comporterà la decadenza della concessione od autorizzazione e l'incameramento da parte della Provincia della cauzione versata dal concessionario che verrà utilizzata per il ripristino dei luoghi a regola d'arte.

Art. 52
Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, dovranno essere eseguiti entro mesi 6 (sei) dalla data del rilascio.
2. Nel caso in cui l'opera da realizzare determini occupazione di suolo pubblico, i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, concessione e nulla osta.
3. Chi non esegue i lavori entro il termine fissato decade dalla concessione o autorizzazione, salvo richiesta di proroga, da presentare entro la scadenza del termine fissato per la ultimazione dei lavori.
4. Sarà possibile per il titolare della concessione o autorizzazione richiedere una proroga motivandola.
La domanda di proroga deve essere redatta su carta semplice ed essere accompagnata da un versamento suppletivo di € 25,00 da effettuarsi a mezzo di c/c postale n°279885 intestato al Tesoriere della Provincia di Catanzaro.
5. Sarà possibile chiedere una sola proroga, ed in ogni caso la sua durata non potrà essere superiore ai 6 (sei) mesi;
6. Nei casi di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo, la Provincia potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, non esclusa la revoca della concessione, o dell'autorizzazione, con l'obbligo della rimessa in pristino di ciò che eventualmente sia stato realizzato.

Art. 53

Sorveglianza stradale

- 1 E' istituito all'interno del Settore Viabilità il servizio di Polizia Stradale per l'espletamento dei servizi connessi alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade e sue pertinenze.
- 2 Al personale indicato dall' art. 12, comma 3 lettere b) e c) D. Lgs. 285/92 risultato idoneo all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, vengono assegnati i compiti di prevenzione e repressione delle violazioni accertate. Lo stesso personale dovrà controllare in particolar modo che nella propria area di competenza non vengano realizzati manufatti, aperti accessi carrabili e/o pedonali o effettuati scavi di qualsiasi tipo nella fascia di rispetto senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
- 3 Al personale indicato all'art. 12 comma 3 lett. b) e c) del D. Lgs. 285/92 non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, spettano gli stessi compiti di vigilanza della propria area e in caso di accertamento di realizzazione di opere abusive deve darne immediata comunicazione scritta, al proprio Sorvegliante stradale o, in assenza di questi, al Tecnico responsabile della zona e per conoscenza all'ufficio concessioni stradali.
- 4 Nel caso di accertamento di violazioni al codice della strada il personale di cui al comma 2 dovrà sanzionare l'irregolarità riscontrata.

CAPO V

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 54

Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone calcolato in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - ./ classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
 - ./ entità della superficie occupata;
 - ./ durata dell'occupazione;
 - ./ tipologia della concessione;
 - ./ valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 55

Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione

1. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base, individuata in sede di

prima applicazione nell'ALLEGATO B, è moltiplicata per uno o più coefficienti moltiplicatori per specifiche attività che tengono conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 56

Determinazione della tariffa

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada ai sensi dell'art. 48 e ALLEGATO A del presente Regolamento, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all'ALLEGATO B del presente Regolamento.
2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai sensi dell'art. 48 e ALLEGATO A del presente Regolamento, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all'ALLEGATO C del Presente Regolamento.

Art. 57

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia

Art. 58

Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificati con Deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296.
2. La Giunta provvederà anche a specificazioni, correzioni ortografiche e tipografiche e modifiche e modelli diretti ad ottimizzare l'applicazione delle norme regolamentari. Provvederà altresì all'applicazione di sopravvenute soluzioni di semplificazione procedimentale ed alla attuazione del procedimento digitale.
3. Il canone per occupazione suolo pubblico, per gli accessi stradali sono soggetti alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al

consumo per famiglie, operai ed impiegati (FOI) rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO VI

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 59

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di Catanzaro e gli accessi stradali.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, compresi impianti, condutture e cavi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali – e pertanto restano esclusi - i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.
4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, è di competenza dei Comuni solo il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, restando competente all'incasso del canone la Provincia quale Ente proprietario della strada

Art. 60

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza dal responsabile dell'occupazione anche di fatto.

2. Quando ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art 10 del presente Regolamento, per quanto riguarda la corresponsione del canone, sussiste vincolo di solidarietà tra i contitolari.

Pertanto, a norma del codice civile, la Provincia potrà richiedere la totalità del dovuto al titolare dell'autorizzazione o, in caso di accesso abusivo, anche ad uno solo dei proprietari degli immobili serviti dall'accesso. Questi, di fronte al creditore, resterà quindi responsabile dell'intera somma, potendosi soltanto rivalere nei confronti degli altri condebitori solidali per le parti di rispettiva spettanza.

Sarà possibile al pagamento del canone pro quota di utilizzi ai sensi di quanto già stabilito nel comma 5 dell'art. 10 del presente Regolamento.

I titolari delle stesse dovranno sottoscrivere, all'atto della richiesta della concessione, un documento sulla base del quale verranno definite le rispettive quote di accollo del canone.

Art. 61

Esenzioni dal pagamento del canone

Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:

- a. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti

pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto.

Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto;

- b. occupazioni effettuate da Enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- c. occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- d. occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione;
- e. occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- f. occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci;
- g. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;
- h. occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;
- i. occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;
- j. occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- k. occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;
- l. occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;
- m. occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l'area occupata non ecceda i mq. 10 e per un periodo non superiore a 2 (due) giorni;
- n. accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;
- o. accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;
- p. occupazioni per cabine telefoniche, pozzetti di ispezione e di manovra, camerette, cabine elettriche, e quanto altro necessario per l'ispezione e la manutenzione delle reti di distribuzione dei servizi;
- q. le occupazioni effettuate da ONLUS;
- r. occupazioni configurate come accessi stradali ad uso civile ricadenti all'interno del centro abitato dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

- s. accessi a raso, qualora non comportino taglio di marciapiedi, senza listoni delimitativi, mancanti quindi di opere o manufatti realizzate sul suolo pubblico e che quindi non permettono al titolare dell' accesso a raso un uso diverso del marciapiede o della strada diverso da quello di cui può fruire tutta la collettività.

Art. 62

Modalità e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il termine di cui al successivo VI comma, mediante versamento su conto corrente postale con l'indicazione espressa della causale;
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;
3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro il termine di cui al successivo VI comma e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT di cui al precedente art. 58.
4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale o, nel caso il servizio venga dato in concessione, al concessionario della riscossione indicato dalla stessa Provincia, a mezzo di bollettino prestampato recapitato al domicilio del concessionario a mezzo posta e su apposito conto corrente postale.
5. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
6. Il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno, entro il 30 Aprile di ogni anno.

Art. 63

Rateizzazione

1. Se l'importo del canone è superiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, la prima nel mese di inizio occupazione e la successiva nel mese di dicembre dello stesso anno.
2. Nel caso di occupazioni temporanee la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse e se essa cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Art. 64

Affrancazione

1. Il concessionario può liberarsi fin dal momento del rilascio dell'autorizzazione della tassa per l'occupazione di accessi e diramazioni mediante versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.
Ove tale decisione avvenga successivamente al rilascio dell'autorizzazione le annualità da pagare saranno quelle successive a quella riferita all'anno del rilascio del titolo.

Art. 65

Penalità e sanzioni

1. Il mancato versamento dell'importo dovuto nei termini indicati dall'Amministrazione comporta l'applicazione di una penalità pari al 100%.
2. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza, nel modo seguente: al 12,5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista; al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione, secondo il procedimento di cui al successivo articolo 66.
4. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale individuate come abusive ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento e giudicate meritevoli di regolarizzazione ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento si applica:
 - a. a titolo di indennità (ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446) un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;
 - b. a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g bis) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446) il pagamento di una somma pari a quella risultante dalla lettera a) del presente comma.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente del presente articolo, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.
6. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, 22 e 23, del D. Lgs. N° 285/92 e s.m.i.

Art. 66

Diffida ad adempiere e riscossione coattiva

1. Ferme restando le disposizioni del comma 6 del precedente articolo, la

riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 112 del 13/04/1999.

Art. 67
Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla competente Direzione, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento. L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.

Art. 68
Prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, penalità, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69
Termine per le adeguamento opere non conformi

1. Tutte le opere relative a concessioni rilasciate da questa Amministrazione Provinciale, non conformi al Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, al D.P.R. 16/12/1992 n° 495, D.P.R. 16/9/1996 n° 610 e dal presente Regolamento dovranno essere modificate dal concessionario, a sua cura e spese, per renderle conformi alle norme di cui sopra, entro la data del 31/12/2018
2. La regolarizzazione dovrà avvenire previa comunicazione alla Provincia che provvederà ad impartire le prescrizioni tecniche per le eventuali modifiche da apportare.

Art. 70
Targhette identificative per opere già concesse

Riguardo l'obbligo imposto al concessionario con il comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, riguardante l'installazione di una targhetta di identificazione riportante i dati della concessione o autorizzazione, per le opere già realizzate l'apposizione delle targhette di che trattasi verrà regolarizzata con l'atto di rinnovo delle opere stesse.

Art. 71
Riscossione canoni

1. Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato a mezzo bollettino prestampato intestato alla Provincia di Catanzaro o a suo concessionario, recapitato a mezzo posta all'ufficio della Provincia o del concessionario, su apposito c/c postale dedicato.

Art. 72
Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi

1. Alle Società e agli Enti erogatori pubblici servizi è data la possibilità di convenzionarsi con il Settore Viabilità, riguardo alle concessioni stradali da ottenere.
2. La Società o Ente che si convenzionerà verrà ammessa all'istruttoria a "regime semplificato" che prevederà una documentazione semplificata da allegare alla domanda di concessione e tempi ristretti per l'ottenimento della concessione stessa nelle forme e modi stabiliti dalla concessione.
3. La società o Ente convenzionato si impegna a versare preventivamente, all'inizio di ogni anno una somma di stabilita dalla Provincia per spese di istruttoria e depositi cauzionali.

Art. 73
Disposizioni transitorie

1. Per qualsiasi disposizione non contenuta nel presente Regolamento, farà fede quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche dal D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche, dal Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 e successive modifiche e dal Decreto Legislativo 28/12/1993 n° 566 e successive modifiche ed integrazioni..

Art. 74
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto di approvazione e sostituisce ogni precedente norma regolamentare provinciale afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI

1. 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, le strade provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 D.P.R. 16.12.1992 n° 495, in due classi F1/F2 e C1/C2, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, le caratteristiche tecniche e geometriche, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico, misurato dal censimento della circolazione che avviene ogni cinque anni.

2. Sono escluse dalle tratte di strade di competenza di questa Provincia le strade ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi del comma 4 dell'art.4 del Regolamento di attuazione del CdS,DPR 495/1992.

Dette tratte di SS.PP. verranno individuate con successivo provvedimento dirigenziale

3. Sono ammesse a trattamento previsto da comma 4 dell'art. 6 le tratte di strade ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi

Dette tratte di SS.PP. verranno individuate con successivo provvedimento Dirigenziale.

ALLEGATO B

TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

Tariffe base applicate per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico.

TB1 = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 1 = € 25,65

TB2 = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 2 = € 20,90

DETERMINAZIONE DEL CANONE DA APPLICARE PER GLI ACCESSI STRADALI

Per la determinazione del canone dovuto per gli accessi carrai con opere o modifiche del piano stradale si applicherà la seguente formula:

$TBA \times CMA \times m$

Dove:

TBA = tariffa base accessi, corrispondente al 50% del valore della tariffa base applicata alle occupazioni di suolo pubblico. La tariffa cambia in base alla categoria di importanza della strada sul quale l'accesso ricade.

CMA = coefficiente moltiplicatore per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso alla strada provinciale

m = m di apertura dell'accesso (la misura dell'accesso, viene arrotondata all'unità di misura superiore)

TBA: tariffa base accessi.

La tariffa base relativa agli accessi si distingue in

TBA1, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 1

TBA2, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 2.

$TBA1 = TB1 \times 0,5 = € 25,65 \times 0,5 = € 12,83$

$TBA2 = TB2 \times 0,5 = € 20,90 \times 0,5 = € 10,45$

CMA: coefficiente moltiplicatore per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso

alla strada provinciale

Accesso stradale a uso agricolo coefficiente 0,90

Accesso stradale a uso civile coefficiente 1,10

Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività fino a 20 dipendenti coefficiente 1,30

Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività con più 20 dipendenti coefficiente 1,50

Accesso stradale a distributore di carburante coefficiente 1,40

Tenendo conto di quanto sopra illustrato, per il calcolo del canone sarà necessario applicare la seguente formula :

TBA x CMA x m di apertura accesso

Esempi :

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 0,90 \times 1,00 = \text{€ } 11,54$

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 2 a ml: $10,45 \times 0,90 \times 1,00 = \text{€ } 9,41$

Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 1,10 \times 1,00 = \text{€ } 14,11$

Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml: $10,45 \times 1,10 \times 1,00 = \text{€ } 11,50$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività fino a 20 dipendenti su

S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 1,30 \times 1,00 = \text{€ } 16,67$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività fino a 20 dipendenti su

S.P. di categoria 2 a ml: $10,45 \times 1,30 \times 1,00 = \text{€ } 13,59$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività con più di 20 dipendenti su

S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 1,50 \times 1,00 = \text{€ } 19,24$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività con più di 20 dipendenti su

S.P. di categoria 2 a ml: $10,45 \times 1,50 \times 1,00 = \text{€ } 15,68$

Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 1,40 \times 1,00 = \text{€ } 17,96$

Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 2 a ml: $10,45 \times 1,40 \times 1,00 = \text{€ } 14,63$

OCCUPAZIONI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Occupazioni permanenti soprassuolo	Coeff.	Unità	Tariffa cat. 1	Tariffa cat. 2
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	0,35	MQ	€ 8,98	€ 7,32
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	0,30	MQ	€ 8,55	€ 6,27
Seggiovie funivie	3,00	KML	€ 76,95	€ 62,70

Occupazioni permanenti sottosuolo	Coeff.	Unità	Tariffa cat. 1	Tariffa cat. 2
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	0,35	MQ	€ 8,98	€ 7,32

TARIFFE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DOVUTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER ACCESSI STRADALI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO.

Tipologia occupazione	unità di misura	categoria 1	categoria 2
Occupazione suolo permanente	mq	€ 25,65	€ 20,90
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	mq	€ 8,55	€ 6,27
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale in soprassuolo	mq	€ 8,98	€ 7,32
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale in sottosuolo	mq	€ 8,98	€ 7,32
Seggiovie - funivie	Kml	€ 76,95	€ 62,70
Accessi pedonali	mq	€ 0,00	€ 0,00
Accessi stradali a uso civile	mq	€ 14,11	€ 11,50
Accessi stradali a uso agricolo	mq	€ 11,54	€ 9,41
Accessi stradali a uso industriale, artigianale o commerciale per attività con meno di 20 dipendenti	mq	€ 16,67	€ 13,59
Accessi stradali a uso industriale, artigianale o commerciale per attività con più di 20 dipendenti	mq	€ 19,24	€ 15,68
Accessi stradali a distributori carburante	mq	€ 17,96	€ 14,63

Modalità di determinazione del canone dovuto per gli accessi stradali

Tipologia accesso	Coefficiente	tariffa base categoria 1	tariffa base categoria 2	tariffa al mq categoria 1	tariffa al mq categoria 2
Accessi stradali a uso civile	1,10	12,83	10,45	€ 14,11	€ 11,50
Accessi stradali a uso agricolo	0,90	12,83	10,45	€ 11,54	€ 9,41
Accessi stradali a uso industriali , artigianali e commerciali attività fino a 20 dipendenti	1,30	12,83	10,45	€ 16,67	€ 13,59
Accessi stradali a uso industriali , artigianali e commerciali. attività con più di 20 dipendenti	1,50	12,83	10,45	€ 19,24	€ 15,68
Accessi stradali a distributori di carburante	1,40	12,83	10,45	€ 17,96	€ 14,63

ALLEGATO C

TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Tariffe e Canone Occupazioni Temporanee

Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa base giornaliera

Occupazione generica temporanea su strade di categoria 1	€ 2,10
Occupazione generica temporanea su strade di categoria 2	€ 1,80

A)	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale	Coefficiente 0,35
B)	Tende e simili	Coefficiente 0,30
C)	Fiere e festeggiamenti, esclusi quelli di cui alla lettera E)	Coefficiente 1,50
D)	Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	Coefficiente 0,50
E)	Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Coefficiente 0,20
F)	Esercizio dell'attività edilizia	Coefficiente 0,50
G)	Manifestazioni politiche, sportive e culturali che occupino superfici superiori ai 10 metri quadri, e laddove, non presentino una durata superiore alle 48 ore	Coefficiente 0,20

Tariffe applicate per la determinazione del canone dovuto per occupazioni temporanee

Tipologia occupazioni temporanee	Coefficiente	unità di misura	tariffa strade categoria 1	tariffa strade categoria 2
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale	0,35	mq/giorno	€ 0,74	€ 0,63
Tende e simili	0,30	mq/giorno	€ 0,63	€ 0,54
Fiere e festeggiamenti, esclusi quelli di cui alla lettera E)	1,50	mq/giorno	€ 3,15	€ 2,70
Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,5	mq/giorno	€ 1,05	€ 0,90
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,2	mq/giorno	€ 0,42	€ 0,36
Esercizio dell'attività edilizia	0,5	mq/giorno	€ 1,05	€ 0,90
Manifestazioni politiche, sportive e culturali che occupino superfici superiori ai 10 metri quadri, e laddove, non presentino una durata superiore alle 48 ore	0,2	mq/giorno	€ 0,42	€ 0,36

ALLEGATO D

SPESE E TEMPI DI ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA ISTRUTTORIA	SPESE **	TEMPI §§
Costruzione fabbricati e balconi (art. 29)	€ 100,00	90 gg
Muri di sostegno ed occupazioni scarpate (art. 30)	€ 100,00	90 gg
Muri di cinta (art. 31)	€ 100,00	90 gg
Recinzioni con siepi vive e siepi morte (art. 32)	€ 75,00	90 gg
Diramazioni ed accessi (art. 33)	€ 100,00	90 gg
Distributori carburanti e depositi infiammabili (art. 34)	€ 100,00	90 gg
Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante (art. 35)	€ 75,00	90 gg
Condutture aeree (art. 36)	€ 100,00	90 gg
Condutture sotterranee e fognature (art. 37)	€ 75,00	90 gg
Autorizzazione o nulla osta temporaneo (art. 38)	€ 75,00	90 gg
Proroga dell'autorizzazione temporanea (art. 39)	€ 30,00	15 gg
Occupazioni provvisorie (art. 40)	€ 75,00	90 gg
Nulla-osta opere amovibili (art. 42)	€ 75,00	90 gg
Nulla-osta opere sanatoria edilizia (art. 42)	€ 75,00	90 gg
Modifica opere autorizzate (art. 43)	€ 30,00	15 gg
Voltura di concessioni o autorizzazioni (art. 44)	€ 30,00	15 gg
Subentro a concessioni o autorizzazioni (art. 45)	€ 30,00	15 gg
Verifiche effettiva occupazione suolo pubblico (art. 46)	€ 75,00	90 gg
Rinnovo concessioni o autorizzazioni (art. 47)	€ 75,00	90 gg

** Dalle spese di istruttoria restano escluse le spese di bollatura dell'atto di concessione o di autorizzazione, che verranno versate dal titolare della domanda al momento della sottoscrizione del disciplinare tecnico.

Per i Comuni l'importo delle spese d'istruttoria è dimezzato, e l'istanza può essere accettata in carta semplice.

§§ I tempi di istruttoria si considerano al netto dei tempi relativi alle richieste di integrazione documentale, e di tutti i tempi di attesa non dipendenti dall'ufficio istruttore.

ALLEGATO E

DEPOSITI CAUZIONALI

TIPOLOGIA ISTRUTTORIA	DEPOSITO CAUZIONALE
Costruzione fabbricati e balconi (art. 29)	€ 500,00
Muri di sostegno ed occupazioni scarpate (art. 30)	€ 500,00
Muri di cinta (art. 31)	€ 500,00
Recinzioni con siepi vive e siepi morte (art. 32)	€ 500,00
Diramazioni ed accessi (art. 33)	€ 500,00
Distributori carburanti e depositi infiammabili (art. 34)	€ 500,00
Demolizioni,, occupazione di opere, atterramenti piante (art. 35)	€ 500,00
Condutture aeree (art. 36)	€ 500,00
Fiancheggiamenti stradali sotterranei con condutture e fognature (art. 37) (larghezza scavo. 1 ml x profondità scavo 1.5 ml) SU SEDE STRADALE O PERTINENZE BITUMATE Fino ad una lunghezza dello scavo di ml. 10,00 Oltre ad una lunghezza dello scavo di ml. 10,00 (larghezza scavo. 1 ml x profondità scavo 1.5 ml) SU ZONE STERRATE Fino ad una lunghezza dello scavo di ml. 10,00 Oltre ad una lunghezza dello scavo di ml. 10,00 INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE	€ 516,46 una tantum € 51,65/ml € 28,82/ml € 516,46 una tantum € 28,82/ml € 258,23 una tantum
Attraversamenti stradali sotterranei con condutture e fognature (art. 37) (larghezza scavo. 1 ml x profondità scavo 1.5 ml) Fino ad una lunghezza dello scavo di ml. 4,00 Oltre ad una lunghezza dello scavo di ml. 4,00 INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE	€ 516,46 una tantum € 1.032,91 una tantum € 28,82/ml € 258,23 una tantum